



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fabio VIOLA	Presidente
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Donato CENTRONE	Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nell' adunanza del **10 novembre 2017** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- Vista la lett. prot. n. 106 del 2 ottobre 2017, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di acquisizione del parere di questa Sezione in merito alla possibilità di derogare al limite massimo di spesa per acquisto di mobili e arredi, pari al 20% delle analoghe spese sostenute in media negli anni 2010 - 2011;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 44/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 28 settembre 2017, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 106 del 2 ottobre 2017 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 3 ottobre 2017 con il n. 0004153 - 03.10.2017 - SC _ LIG - T85 - A, il Sindaco del Comune di Celle Ligure chiede di sapere se vi siano possibilità di deroga all'art. 1, comma 141, L. n. 228/2012, che limita le risorse da destinare all'acquisto di mobilia. Allorquando ciò si renda necessario per l'arrivo di un nuovo dipendente che, per le caratteristiche del suo lavoro (area tecnica), abbisogni di una stanza autonoma.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, poiché attiene all'interpretazione di disposizioni legislative che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

2. La questione di merito. La giurisprudenza di controllo

L'art. 1, comma 141, L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) dispone che <<ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili>>.

Sulla questione relativa alla corretta attuazione di tale norma, è prontamente intervenuta, in sede nomofilattica, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti la quale, con la deliberazione 20 dicembre 2013, n. 26/SEZAUT/2013/QMIG, ha chiarito come l'articolo sopra richiamato non abbia voluto stabilire vincolativamente le voci di spesa su cui operare le riduzioni necessarie per raggiungere gli equilibri di bilancio, quanto, piuttosto, rientrare nell'ambito di quella serie di disposizioni¹ che, valutate unitariamente, pongono un limite complessivo che lasci agli enti interessati la facoltà di operare eventuali compensazioni tra le varie poste, in sede di allocazione delle risorse, mantenendo invariati i saldi complessivi.

Ciò si desume anche dall'*incipit* della norma (<<ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni>>) diretto a fare emergere come tutti i precetti che comprendono riduzioni di spesa per consumi intermedi devono essere interpretate ed applicate unitariamente, con la possibilità di compensare le singole voci di spesa.

Così operando, si riesce a garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, salvaguardando, al tempo stesso, gli ambiti di autonomia finanziaria e operativa attribuiti agli enti locali.

3. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta

La Sezione ritiene di condividere l'indirizzo ermeneutico impresso dalla Sezione delle Autonomie.

Soccorre, al riguardo, anche la giurisprudenza costituzionale.

¹ Cfr. l'art. 6, commi 7, 8, 12, 13, 14, D.L. 31.05.2010, n.78, conv. in L. 30.07.2012, n. 122, che individua, tra le tipologie di spesa da ridurre in base a specifici coefficienti rapportati alla spesa storica, le spese per le collaborazioni, le consulenze, le relazioni pubbliche, i convegni, le spese di rappresentanza, le sponsorizzazioni, le autovetture di servizio e la riduzione dell'uso della carta; l'art 5, comma 2, D.L. 6.07.2012, n. 95, conv. in L. 7.08.2012, n. 135, che riduce le spese di manutenzione, noleggio ed esercizio del parco auto, nonché del richiamato art. 1, comma 141, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di riduzione delle spese per acquisto di mobili ed arredi.

L'Alta Corte, con la sentenza 4.06.2012, n. 139 ha infatti rilevato come siano rispettosi dell'autonomia garantita agli enti locali dall'art. 114 Cost.² solamente quei vincoli di spesa da cui sia possibile desumere un limite complessivo, <<laschiando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa>>.

Al riguardo, l'assenza, all'interno del testo legislativo, delle materie cui fare riferimento ai fini delle opportune compensazioni di spesa, non può costituire, ad avviso del Collegio, elemento ostativo all'applicazione di tale principio, potendo compensare all'interno di un unico aggregato di spesa (c.d. consumi intermedi) le dimensioni dei tagli previsti per le singole voci.

Il singolo ente può quindi, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, attuare le seguenti modalità procedurali:

- a) quantificare il risparmio complessivo derivante dall'applicazione complessiva di tutte le diminuzioni previste dalle varie voci di spesa sopra descritte;
- b) individuare il tetto massimo di spesa complessivamente sostenibile;
- c) ripartire la somma complessiva a disposizione tra le varie voci in relazione alle scelte discrezionali e ai bisogni specifici dell'ente interessato.

Seguendo questa procedimento - **e solo seguendo questa procedimento** - il singolo ente (e, quindi, anche il Comune di Celle Ligure) potrà effettuare acquisti di mobili e arredi per un ammontare superiore a quello espressamente previsto dalla legge (il 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 - 2011).

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Celle Ligure.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Celle Ligure;

la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sul sito *web* della Sezione.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 10 novembre 2017.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Fabio Viola)

Depositato in segreteria il 10.11.2017

Il funzionario preposto

Antonella Sfettina

² Art. 114 Cost. :<< I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione>>.